

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2891

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIELE, LATINI, LOIZZO, MAFFIOLI, OTTAVIANI

Istituzione e valorizzazione dell'Itinerario culturale delle città del
Novecento

Presentata il 22 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di istituire l'itinerario culturale delle città del Novecento, un percorso dedicato alla valorizzazione dei territori caratterizzati dalla presenza di opere architettoniche razionaliste costruite nella prima metà del Novecento. Tale iniziativa legislativa intende promuovere la conoscenza storica, culturale ed economica di queste città, favorendone lo sviluppo turistico e la tutela del patrimonio architettonico.

L'Italia conserva un importante patrimonio urbanistico e architettonico costituito dalle città fondate tra gli anni 1922 e 1940. Queste realtà rappresentano un *unicum* nella storia del nostro Paese, testimoniando un periodo di intensa trasformazione urbanistica e sociale. Il riconoscimento e la valorizzazione di tali città, con l'istituzione di un itinerario culturale de-

dicato, consentirà non solo di accrescere l'interesse turistico per queste località, favorendo i flussi di visitatori e determinando benefici economici per le comunità locali, ma anche di tutelare e conservare il patrimonio architettonico razionalista, garantendo interventi di restauro e manutenzione e di promuovere studi e approfondimenti sulla storia urbanistica del Novecento, coinvolgendo istituzioni culturali, università ed enti di ricerca.

L'istituzione dell'itinerario culturale delle città del Novecento rappresenta un'iniziativa strategica per valorizzare un'importante eredità storica e architettonica italiana. La promozione di questi luoghi contribuirà alla crescita del turismo culturale, alla riqualificazione urbana e al rafforzamento dell'identità storica del nostro Paese.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli:

l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge, stabilendo che l'itinerario sarà composto dai percorsi segnalati e promossi con finalità culturali, turistiche ed economiche;

l'articolo 2 disciplina le modalità di istituzione dell'itinerario, affidando al Ministero della cultura il compito di individuare i comuni che potranno aderire, di definire le linee guida per la valorizzazione

e di garantire il rispetto degli *standard* previsti;

l'articolo 3 prevede contributi finanziari destinati ai comuni partecipanti destinati all'installazione e alla manutenzione della segnaletica dell'itinerario, alla creazione e alla diffusione di materiale informativo su supporto cartaceo e multimediale e allo sviluppo di sistemi informativi digitali per la promozione dell'itinerario;

l'articolo 4, infine, reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere, mediante l'istituzione di un itinerario culturale, la conoscenza e la valorizzazione dei territori caratterizzati dalla presenza di opere architettoniche razionaliste costruite nella prima metà del Novecento.

2. L'itinerario culturale delle città del Novecento, di seguito denominato « itinerario », è costituito dall'insieme dei percorsi segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi caratterizzati dalla presenza di opere architettoniche razionaliste realizzate tra gli anni 1922 e 1940.

3. Possono essere compresi nell'itinerario le città fondate fra gli anni 1922 e 1940 e i comuni caratterizzati dalla presenza di numerose opere architettoniche razionaliste costruite nella prima metà del Novecento.

Art. 2.

(Istituzione e valorizzazione dell'itinerario)

1. L'itinerario è istituito con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti:

a) le modalità e i termini del procedimento per il riconoscimento dei comuni compresi nell'itinerario;

b) il comune capofila per il coordinamento dei progetti di cui alla lettera c);

c) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati che il comune richiedente deve inserire nell'istanza di riconoscimento;

d) le modalità per l'esercizio da parte del Ministero medesimo delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento dei comuni compresi nell'itinerario;

e) le modalità di presentazione e i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi previsti dall'articolo 3, le modalità e i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;

f) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;

g) i criteri per le caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica dei percorsi.

Art. 3.

(Contributi finanziari)

1. Il Ministero della cultura eroga, nei limiti delle risorse previste all'articolo 4, contributi economici ai comuni interessati, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, per le seguenti tipologie di intervento, valutate con priorità decrescente:

a) la realizzazione, la messa in opera e la manutenzione della segnaletica dei percorsi individuati sulla base delle indicazioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 2;

b) la realizzazione e la diffusione di materiale informativo dell'itinerario, su supporto cartaceo e multimediale, in sinergia con il sistema turistico locale;

c) la realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale, e i progetti di comunicazione e di promozione dell'itinerario;

d) il sostegno dell'azione di coordinamento e di integrazione dell'itinerario.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro

per l'anno 2026 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0193150